

Il comma 344 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti:

- soggetti disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali;
- titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata;
- giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Il contratto può avere una durata di dodici mesi, nel corso della quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative per il singolo anno e per il singolo lavoratore.

In caso di superamento del limite di 45 giornate annue, considerato che il rapporto di lavoro si trasforma in lavoro a tempo indeterminato (cfr. il comma 354 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023), si applica il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro con effetto dal primo giorno di prestazione lavorativa.

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell'agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell'INPS.

Per l'esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dei dati relativi ai prestatori di lavoro occasionale in agricoltura, sono stati istituiti i seguenti codici "tipo contratto" che dovranno essere indicati nel flusso:

"122", avente il significato "Persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";

"123", avente il significato "Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione";

"124", avente il significato "Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)";

"125", avente il significato "Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni";

"126", avente il significato "Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni";

“127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.

Anagrafica dipendente

Di seguito si descrivono le specifiche impostazioni per la gestione dei lavoratori operai agricoli a tempo determinato occasionali.

DIPE > Scheda “Dati generali”

I lavoratori in oggetto devono essere identificati dalla Qualifica INPS – 3 “D” e un codice “Trattamento qualifica” minore di 20.

DIPE > Scheda “Trattenute”

A prescindere dalla tipologia di azienda agricola, ai lavoratori OTDO sarà associata la tabella altri contributi relativa alla generalità delle aziende agricole (codice **TB0306** pari a **8147** “Aziende agricole OTD”, presente nel primo rigo di TB0316 “Tabella contributi agricoltura”).

DIPE > Altri dati > Dati lavoratori agricoli

Al campo “Tipo contratto” della sezione “Dati modello DMAG” sarà necessario indicare il valore, da **122 a 127**, corrispondente alla condizione soggettiva caratterizzante il prestatore di lavoro occasionale. (vedi elenco precedente)

Il programma in presenza di uno dei suddetti codici tipo contratto e collegamento automatico delle tabelle contributive in funzione del settore contributivo dell'azienda agricola provvederà a riportare in automatico al campo “Altri contributi” della scheda “Trattenute” di **DIPE** la **TB0306** collegata al rigo 1 “Generalità delle aziende agricole” > sezione “OTD” di **TB0316** “Tabella contributi agricoltura”.

All'interno della sezione “Dati modello DMAG” sarà necessario compilare anche il campo “Codice UNILAV congiunto” al fine di compilare nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri l'elemento <UNILAV_COD>. Come già evidenziato, attualmente tale informazione è prevista solo in caso di lavoratore assunto congiuntamente dal gruppo di imprese e denunciato dal “Referente Unico”; pertanto, questo aspetto espositivo rappresenta un dubbio relativamente al quale si è in attesa di chiarimenti.

Elaborazione mensilità

Come da specifica normativa tutti i compensi erogati ai lavoratori in oggetto sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale; pertanto, l'importo dell'imponibile fiscale del mese, al netto dei contributi deducibili, verrà memorizzato (con l'aggiornamento della mensilità) nel campo "Somme esenti" di DIPE > "Altri dati" > "Oneri" con il nuovo codice convenzionale "55" e visualizzato a zero all'interno del cedolino.

A prescindere dalla zona tariffaria di riferimento, i contributi c/azienda verranno calcolati applicando la riduzione prevista per i territori svantaggiati (pari, come noto, al 68%).

La riduzione in oggetto verrà applicata anche ai fini della determinazione di quei contributi che in TB0306 presentano il campo "Casi particolari" valorizzato a "Escl. da incent. e Agev. ZT Agricoli", ai quali, grazie a tale impostazione tabellare, ordinariamente non sarebbe applicata (contributo ex articolo 25, comma 4, della legge n. 845/78 (0,30%)).